

## I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

### IN SEDE REFERENTE

*Venerdì 31 luglio 1992, ore 12,30. —  
Presidenza del Presidente Adriano CIAFFI.*

#### Proposte di legge:

**OCCHETTO** ed altri: Modifiche e integrazioni al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e nuove norme per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali (72).

**ZANONE** ed altri: Modifiche al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, in materia di elezione diretta dei sindaci e di elezione dei consigli comunali (641).

**FINI** ed altri: Norme per l'elezione diretta del sindaco e del presidente della provincia e sulla composizione dei consigli e delle giunte comunali e provinciali (674).

(Parere della II Commissione).

**SEGNI** ed altri: Norme per l'elezione diretta del sindaco e per l'elezione dei consigli comunali e delle città metropolitane secondo il sistema maggioritario (1051).

**NOVELLI**: Modificazioni al testo unico delle leggi per la composizione e elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 (1160).

**PANNELLA** ed altri: Norme per l'elezione dei consigli comunali secondo il sistema maggioritario con correttivo proporzionale e per l'elezione diretta del sindaco (1250).

**CIAFFI** ed altri: Nuove norme per l'elezione dei consigli comunali e dei sindaci (1251).

**MUNDO** ed altri: Norme per l'elezione diretta del sindaco e nuove modalità per il voto di preferenza (1266).

**LA GANGA** ed altri: Elezione diretta del sindaco e del presidente della provincia e nuove norme per la elezione dei consigli comunali e provinciali (1288).

**TISCAR** ed altri: Modifiche al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e alla legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di elezione diretta del sindaco, di composizione della giunta e del consiglio comunale e di elezione del consiglio comunale (1295).

**PATRIA** ed altri: Norme per l'elezione diretta del sindaco (1297).

**BOSSI** ed altri: Norme per l'elezione diretta del sindaco e della giunta comunale e metropolitana e per l'elezione dei consigli comunali e delle città metropolitane (1314).

**BOATO** ed altri: Norme per la composizione e la elezione degli organi dell'amministrazione comunale nei capoluoghi di regione, di provincia e nei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti. Norme

sull'elezione diretta del sindaco e della giunta, sulle competenze e sull'attività di controllo del consiglio comunale. Nuove norme per la propaganda elettorale (1344).

(Parere della II, della V, della VI e della VII Commissione e della Commissione speciale per le politiche comunitarie).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame delle abbinare proposte di legge.

Il Presidente Adriano CIAFFI comunica che ha elaborato il seguente testo unificato delle proposte di legge all'ordine del giorno:

#### NUOVE NORME PER L'ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E PER L'ELEZIONE DEGLI ORGANI COLLEGIALI DEGLI ENTI LOCALI

##### ART. 1.

(Composizione del consiglio comunale).

1. Il consiglio comunale è composto dal sindaco, che lo presiede, e:

a) da 50 membri nei comuni con popolazione superiore ai 500.000 abitanti e nelle città metropolitane;

b) da 40 membri nei comuni con popolazione superiore ai 250.000 abitanti;

c) da 35 membri nei comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti;

d) da 30 membri nei comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia;

e) da 20 membri nei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti;

f) da 16 membri nei comuni con popolazione superiore ai 3.000 abitanti;

g) da 12 membri negli altri comuni.

2. La popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale.

##### ART. 2.

(Norme degli statuti comunali in materia elettorale).

1. Nei casi in cui la presente legge rimette allo statuto comunale, provinciale e metropolitano l'opzione sul sistema elettorale, le relative disposizioni dello statuto sono deliberate ai sensi del quarto comma dell'articolo 4 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. Entro cinque giorni dall'approvazione, un terzo dei membri del consiglio può tuttavia chiedere che le disposizioni in questione siano sottoposte a referendum cui partecipano gli elettori del comune. Le disposizioni sottoposte a referendum non entrano in vigore se non sono approvate dalla maggioranza dei voti validi.

##### ART. 3.

(Durata del mandato del sindaco, del presidente della provincia e dei consigli).

1. Il sindaco ed il consiglio comunale e metropolitano, il presidente della provincia e il consiglio provinciale durano in carica per un periodo di quattro anni.

##### ART. 4.

(Sottoscrizione delle liste).

1. La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati al consiglio comunale e alla carica di sindaco per ogni comune, deve essere sottoscritta da almeno:

a) 10.000 elettori nei comuni con popolazione superiore a un milione di abitanti;

b) 7.000 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 500.001 abitanti e un milione di abitanti;

c) 1.500 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 500.000 abitanti;

d) 600 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 30.001 e 100.000 abitanti;

e) un numero di elettori pari almeno al 2 per cento degli abitanti per i comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 30.000 abitanti.

2. Nessuna sottoscrizione è richiesta per la dichiarazione di presentazione di lista nei comuni con popolazione inferiore a mille abitanti.

3. Nessuna sottoscrizione è richiesta per la dichiarazione di presentazione di lista di un partito o gruppo politico rappresentato nel consiglio uscente.

4. Continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 1, lettera b), del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240.

#### ART. 5.

*(Modalità di elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione sino a 20.000 abitanti).*

1. Nei comuni con popolazione sino a 20.000 abitanti l'elezione dei consiglieri comunali si effettua con sistema maggioritario contestualmente alla elezione del sindaco.

2. Ciascuna candidatura alla carica di sindaco è collegata ad una lista di candidati alla carica di consigliere comunale, comprendente un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore alla metà.

3. Nell'ambito di ogni scheda sono indicati, sotto ciascun simbolo, il candidato alla carica di sindaco ed i candidati alla carica di consigliere.

4. Ciascun elettore ha diritto di votare per un candidato alla carica di sindaco.

5. È proclamato eletto sindaco il candidato alla carica che ha ottenuto il maggior numero di voti.

6. A ciascuna lista di candidati alla carica di consigliere si intendono attribuiti

tanti voti quanti sono i voti conseguiti dal candidato alla carica di sindaco ad essa collegato.

7. Alla lista collegata al candidato alla carica di sindaco che ha riportato il maggior numero di voti sono attribuiti tre quarti dei seggi assegnati al consiglio. I restanti seggi sono attribuiti alla lista il cui candidato alla carica di sindaco ha riportato più voti dopo il primo.

8. Nell'ambito di ogni lista i candidati sono proclamati eletti consigliere secondo l'ordine di collocazione nella lista.

#### ART. 6.

*(Elezione del sindaco e del consiglio nei comuni sino a 5.000 abitanti).*

1. Nei comuni sino a 5.000 abitanti, l'elezione del sindaco e del consiglio è disciplinata dalle disposizioni dell'articolo 5 della presente legge. Gli statuti possono tuttavia optare per la disciplina di cui al comma seguente del presente articolo.

2. L'elezione del consiglio comunale resta disciplinata dalle disposizioni previste in materia dal decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, per i comuni sino a 5.000 abitanti. Ciascuna lista deve indicare, oltre ai nomi dei candidati alla carica di consigliere, il nome del candidato alla carica di sindaco. È proclamato eletto alla carica di sindaco il candidato indicato dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

#### ART. 7.

*(Elezione del sindaco nei comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti).*

1. Nei comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti, il sindaco è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente all'elezione del consiglio comunale.

2. Ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare all'atto della candidatura il collegamento con una o più liste presentate per l'elezione del consiglio comunale. La dichiarazione ha efficacia

solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai presentatori delle liste interessate.

3. La scheda per l'elezione del sindaco è, al primo turno, la stessa di quella utilizzata per l'elezione del consiglio e reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di sindaco, a fianco di ciascuno dei quali sono riportati i simboli della lista o delle liste con cui il candidato ha dichiarato di collegarsi.

4. Ciascun elettore può esprimere due voti: uno per un candidato alla carica di sindaco, l'altro per una delle liste cui il medesimo candidato risulta collegato. Se l'elettore non ha espresso il voto per il candidato alla carica di sindaco, ma ha espresso solo il voto per la lista, si intende che abbia votato anche il candidato alla carica di sindaco collegato alla lista votata. Qualora l'elettore abbia espresso un voto per una lista non collegata al candidato alla carica di sindaco da lui votato, il voto di lista è nullo.

5. È proclamato eletto sindaco il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi.

6. Qualora nessun candidato ottenga la maggioranza di cui al comma 5, si procede ad un secondo turno elettorale che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo. Sono ammessi a presentare la loro candidatura al secondo turno i due candidati alla carica di sindaco che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti.

7. I candidati alla carica di sindaco non ammessi al secondo turno possono dichiarare di aderire ad uno dei due candidati alla carica di sindaco partecipanti al ballottaggio. L'atto di adesione deve essere depositato presso la cancelleria della corte d'Appello competente per territorio almeno sette giorni prima della effettuazione del secondo turno elettorale. L'adesione non è valida se non è sottoscritta anche dal candidato alla carica di sindaco sul quale convergono le adesioni nonché dai rappresentanti delle liste collegate al primo turno con i candidati alla carica di sindaco interessati.

8. Ciascuno dei candidati ammessi al ballottaggio ai sensi del comma 5 può rinunciare a partecipare al secondo turno e dichiarare di aderire alla candidatura di un terzo candidato presentatosi al primo turno.

9. Il candidato sul quale converga l'adesione di cui al comma precedente acquisisce il diritto a partecipare al secondo turno di ballottaggio.

10. Per l'atto di rinuncia e per l'adesione di cui al comma 8 si osservano le disposizioni del comma 7.

11. Le schede per il secondo turno recano unicamente i nomi dei candidati alla carica di sindaco, a fianco di ciascuno dei quali sono riprodotti i simboli della lista o delle liste cui ciascun candidato risulta collegato ai sensi dei commi 7 ed 8. Ciascun elettore esprime esclusivamente il voto per uno di tali candidati.

12. Dopo il secondo turno, è proclamato eletto sindaco il candidato alla carica di sindaco che ha ottenuto il maggior numero di voti validi.

#### ART. 8.

*(Elezione del consiglio comunale  
nei comuni con popolazione superiore  
a 20.000 abitanti).*

1. Le liste elettorali per l'elezione del consiglio comunale devono comprendere un numero di candidati pari al numero dei consiglieri da eleggere.

2. Il voto alla lista viene espresso ai sensi del comma 4 dell'articolo precedente segnando il simbolo della lista prescelta.

3. La cifra elettorale di ciascuna lista o di un gruppo di liste collegate corrisponde alla cifra elettorale del candidato sindaco di riferimento determinata ai sensi del comma 4 dell'articolo 7.

4. L'attribuzione dei seggi alle liste è effettuata solo successivamente alla proclamazione dell'elezione del sindaco al termine del primo o del secondo turno.

5. Per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate si divide ciascuna

cifra elettorale successivamente per 1,5, 2, 3, 4... sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista o gruppo di liste avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.

6. Nell'ambito di ciascun gruppo di liste collegate la somma delle cifre elettorali di ciascuna di esse, corrispondente ai voti riportati nel primo turno, è divisa per 1,5, 2, 3, 4. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti ad ogni lista.

7. Le disposizioni del comma 5 si applicano solo se la lista o gruppo di liste collegate al candidato proclamato eletto sindaco abbiano conseguito almeno il 60 per cento dei seggi. In tal caso, stabilito il numero dei consiglieri assegnati a ciascuna lista, i candidati di ciascuna lista sono proclamati eletti consigliere secondo l'ordine di collocazione nella lista.

8. Qualora la lista o il gruppo di liste collegate al candidato proclamato eletto sindaco non abbia conseguito almeno il 60 per cento dei seggi, viene assegnato il 60 per cento dei seggi del consiglio a tale lista o gruppo di liste.

9. I restanti seggi vengono attribuiti alle altre liste o gruppi di liste collegate ai sensi dei commi 5 e 6 sulla base dei voti ottenuti nel primo turno.

10. Nell'ambito di ciascuna lista i candidati sono proclamati eletti alla carica di consigliere comunale secondo l'ordine in cui compaiono nella lista medesima.

#### ART. 9.

*(Elezione del consiglio e del sindaco nei comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti).*

1. Nei comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti per l'elezione del

sindaco e del consiglio si osservano le disposizioni di cui agli articoli 7 e 8.

2. Gli statuti possono tuttavia prevedere, ai sensi dell'articolo 2 della presente legge, che il sindaco e il consiglio comunale siano eletti con il sistema di elezione previsto per i sindaci metropolitani e i consigli metropolitani.

#### ART. 10.

*(Elezione del consiglio provinciale e metropolitano, del presidente della provincia e del sindaco metropolitano).*

1. Per l'elezione del 90 per cento dei consiglieri assegnati al consiglio provinciale e al consiglio metropolitano si osservano le disposizioni previste per l'elezione dei consigli provinciali dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, salvo quanto previsto dal successivo comma 2.

2. L'ufficio elettorale centrale, prima di procedere alla assegnazione dei seggi ai gruppi di candidati ai sensi dell'articolo 23 della legge 8 marzo 1951, n. 122, proclama eletti i candidati che in ciascun collegio abbiano ottenuto una cifra individuale non inferiore al 45 per cento del totale dei voti validamente espressi nel collegio. I voti raccolti dai candidati proclamati eletti ai sensi del presente comma non sono utilizzati per determinare la cifra elettorale di ciascun gruppo di candidati ai sensi dell'articolo 23 della legge 8 marzo 1951, n. 122.

3. L'elezione del restante 10 per cento dei consiglieri assegnati al consiglio provinciale e metropolitano è effettuata sulla base di liste collegate ai candidati alla carica di presidente della provincia e di sindaco metropolitano e solo successivamente alla proclamazione del candidato eletto, secondo quanto previsto dai successivi commi del presente articolo.

4. Il presidente della provincia e il sindaco metropolitano sono eletti a suffragio universale diretto contestualmente all'elezione del consiglio provinciale e del consiglio metropolitano.

5. All'atto di presentare la propria candidatura ciascun candidato alla carica di presidente della provincia e di sindaco metropolitano:

a) deve dichiarare di collegarsi ad almeno uno dei gruppi di candidati per l'elezione del consiglio provinciale o metropolitano;

b) deve presentare una lista di candidati al consiglio provinciale o metropolitano pari al 10 per cento dei consiglieri da eleggere.

6. Nel primo turno si utilizza una scheda unica per l'elezione del presidente della provincia o del sindaco metropolitano e per l'elezione del consiglio provinciale o del consiglio metropolitano. La scheda reca, da un lato, i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di presidente della provincia o di sindaco metropolitano, a fianco di ciascuno dei quali è riprodotto il contrassegno o i contrassegni del gruppo o dei gruppi di candidati al consiglio provinciale o metropolitano cui il candidato ha dichiarato di collegarsi; dall'altro lato, i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di consigliere provinciale o metropolitano presentati in collegio, a fianco dei quali è riprodotto il contrassegno depositato dal gruppo di candidati di cui ciascun candidato fa parte. L'elettore dispone al primo turno di due voti: il primo per uno dei candidati alla carica di presidente della provincia o di sindaco metropolitano, il secondo per uno dei candidati alla carica di consigliere provinciale o metropolitano.

7. È proclamato eletto presidente della provincia o sindaco metropolitano il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi. Qualora nessun candidato consegue tale maggioranza, si procede, la seconda domenica successiva, ad un secondo turno elettorale, al quale sono ammessi i due candidati che abbiano riportato al primo turno il maggior numero di voti, salvo il caso previsto dal successivo comma 9.

8. I candidati alla carica di presidente della provincia o di sindaco metropolitano non ammessi al secondo turno possono

dichiarare di aderire ad uno dei due candidati partecipanti al ballottaggio. L'atto di adesione deve essere depositato presso la cancelleria della corte d'appello competente per territorio almeno sette giorni prima della effettuazione del secondo turno elettorale. L'adesione non è valida se non è sottoscritta anche dal candidato sul quale convergono le adesioni.

9. Ciascuno dei due candidati ammessi al ballottaggio ai sensi del comma 7 possono rinunciare a partecipare al secondo turno e dichiarare di aderire alla candidatura di un terzo candidato presentato al primo turno.

10. Il candidato sul quale converge l'adesione di cui al comma precedente acquisisce il diritto a partecipare al secondo turno di ballottaggio.

11. I candidati ammessi al ballottaggio possono presentare una lista di candidati al consiglio provinciale o metropolitano diversa da quella depositata ai sensi del precedente comma 5, lettera b).

12. Al secondo turno, è proclamato eletto presidente della provincia o sindaco metropolitano il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti.

13. La proclamazione del candidato eletto alla carica di presidente della provincia o di sindaco metropolitano ai sensi del comma 7 o del comma 12 comporta l'automatica elezione a consigliere provinciale o metropolitano dei candidati inclusi nella lista depositata dal candidato proclamato eletto.

#### ART. 11.

*(Sindaco e presidente della provincia).*

Nell'articolo 36 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è inserito il seguente primo comma:

« 1. Il sindaco e il presidente della provincia sono gli organi responsabili del governo del comune e della provincia nell'ambito degli indirizzi generali approvati dai rispettivi consigli ».

## ART. 12.

*(Competenze del consiglio).*

Il primo comma dell'articolo 32 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è così sostituito:

« 1. Il consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo eletto dai cittadini. Esso determina gli indirizzi generali del governo e ne controlla l'attuazione ».

## ART. 13.

*(Elezione del sindaco e del presidente della provincia - Nomina della giunta).*

L'articolo 34 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è così sostituito:

## ART. 34.

« 1. Il sindaco e il presidente della provincia sono eletti dai cittadini a suffragio universale diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge.

2. Il sindaco e il presidente della provincia nominano i componenti della giunta, tra cui un vicesindaco e un vicepresidente, e ne danno comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo. Il consiglio discute ed approva in apposito documento gli indirizzi generali di governo ».

## ART. 14.

*(Competenze delle giunte).*

L'articolo 35 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è così sostituito:

## ART. 35.

« 1. La giunta è l'organo di collaborazione del sindaco o del presidente della provincia nel governo del comune o della provincia ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. La giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o del presidente della provincia, degli organi di decentramento, del segretario o dei funzionari dirigenti; collabora con il sindaco e con il presidente della provincia nella attuazione degli indirizzi generali del consiglio, riferisce annualmente allo stesso sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso. ».

## ART. 15.

*(Mozione di sfiducia e sfiducia costruttiva).*

L'articolo 37 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:

## ART. 37.

« 1. Il voto del consiglio contrario ad una proposta della giunta non ne comporta le dimissioni.

2. Il sindaco e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei consiglieri. La mozione di sfiducia deve essere sottoscritta da almeno la metà dei consiglieri e può essere proposta solo nei confronti dell'intera giunta. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.

3. Il sindaco e la giunta cessano altresì dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva espressa per appello nominale con voto della maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati al comune.

4. La mozione deve essere sottoscritta da almeno la metà dei consiglieri e può essere proposta solo nei confronti dell'intera giunta; deve contenere la proposta di nuove linee politico-amministrative, di un nuovo sindaco e di una nuova giunta.

5. La mozione viene messa in discussione non prima di 5 giorni e non oltre 10 giorni dalla sua presentazione.

6. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta la proclamazione del

nuovo esecutivo proposto che rimane in carica solo per un anno. Trascorso tale termine, il sindaco e la giunta cessano dalla carica e il consiglio è sciolto.

7. Lo statuto può prevedere, nelle forme indicate dal presente articolo, la revoca o la sfiducia costruttiva degli amministratori, eletti dai consigli comunali e provinciali, di aziende speciali e di istituzioni dipendenti.

8. Il consiglio può votare mozioni di censura nei confronti di singoli assessori, i cui effetti sono rimessi alla valutazione del sindaco. ».

#### ART. 16.

*(Elezione dei consigli circoscrizionali).*

Il comma 4 dell'articolo 13 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:

« 4. Il consiglio circoscrizionale rappresenta le esigenze della popolazione della circoscrizione nell'ambito dell'unità del comune ed è eletto a suffragio diretto. Lo statuto sceglie il sistema di elezione fra quelli previsti dalla legge per la elezione dei consigli comunali ».

#### ART. 17.

*(Dimissioni, morte o impedimento del sindaco).*

1. In caso di impedimento permanente o morte del sindaco o del presidente della provincia, subentrano il vicesindaco o il vicepresidente che rimangono in carica non oltre un anno. Trascorso tale termine, la giunta decade e il consiglio è sciolto.

2. Le dimissioni del sindaco o del presidente della provincia non comportano la decadenza degli stessi e delle relative giunte fino alla accettazione delle dimissioni da parte del consiglio ed alla loro sostituzione effettiva secondo le norme di legge.

#### ART. 18.

*(Composizione delle giunte).*

L'articolo 33 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è così sostituito:

#### ART. 33.

« 1. La giunta comunale è composta dal sindaco, che la presiede, e da un numero pari di assessori, stabilito dallo statuto, non superiore a 2 nei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti; non superiore a 4 nei comuni con popolazione compresa tra i 3.001 ed i 10.000 abitanti; non superiore a 6 nei comuni con popolazione compresa tra i 10.001 ed i 100.000 abitanti; non superiore a 8 nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti e nelle città metropolitane.

2. La giunta provinciale è composta dal Presidente, che la presiede, e da un numero pari di assessori, stabilito dallo statuto, non superiore ad un quinto dei consiglieri assegnati all'ente, con arrotondamento all'unità per eccesso al fine di ottenere un numero pari e comunque non superiore ad otto.

3. Lo statuto può prevedere la nomina ad assessore di cittadini non facenti parte del consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere. ».

#### ART. 19.

*(Accesso alla stampa ed ai mezzi d'informazione radiotelevisiva).*

1. Dal trentesimo al giorno precedente il giorno delle votazioni per l'elezione del consiglio comunale, metropolitano o provinciale e del sindaco o presidente, gli editori di giornali e periodici ed i concessionari privati esercenti attività di diffusione radiotelevisiva nei rispettivi ambiti locali che intendano diffondere a mezzo stampa o trasmettere a qualsiasi titolo propaganda elettorale, devono riconoscere a tutti i partecipanti alla consultazione elettorale l'accesso agli spazi di propaganda in condizioni di parità tra loro, secondo modalità definite, sia per quanto

attiene i modi, i tempi e gli spazi di accesso, sia per ciò che concerne le condizioni economiche, con regolamenti emanati dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria, e dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

2. Nel corso delle campagne elettorali per le elezioni comunali, metropolitane e provinciali la presenza di candidati o di rappresentanti dei partiti e dei membri dei governi degli enti locali interessati dalla consultazione elettorale deve essere limitata, nelle trasmissioni informative e di intrattenimento, alla sola esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione.

3. A tutti i concessionari privati per le attività di diffusione radiotelevisiva in ambito locale o nazionale si applicano le medesime norme stabilite per il servizio pubblico circa l'apparizione in video dei candidati.

4. In caso di inosservanza delle norme di cui al presente articolo, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria applica le sanzioni previste dall'articolo 31, commi da 1 a 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

#### ART. 20.

*(Della propaganda elettorale).*

1. Salvo quanto disposto dalla legge 5 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni ed integrazioni, dal trentesimo giorno precedente la data fissata per le elezioni, è vietato svolgere propaganda elettorale per il voto a candidati alla carica di sindaco, sindaco metropolitano e di presidente della provincia nonché per il voto di preferenza a singoli candidati alla carica di consigliere comunale, metropolitano o provinciale a mezzo di manifesti e scritti murali, stampati murali, giornali murali, inserzioni pubblicitarie su quotidiani o periodici, *spot* pubblicitari e trasmissioni pubblicitarie radiotelevisive.

2. Non rientrano nel divieto di cui al comma 1 i comunicati che annuncino dibattiti, tavole rotonde, conferenze, di-

scorsi o interventi comunque denominati, anche con l'indicazione dei candidati alle elezioni.

3. Tutte le pubblicazioni di propaganda elettorale a mezzo scritti, stampa o fotostampa, radio, televisione, incisione magnetica e ogni altro mezzo di divulgazione, debbono indicare il nome del committente responsabile.

4. Le spese sostenute dal comune per la rimozione della propaganda abusiva nelle forme di scritti o affissioni murali e di volantaggio sono a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile.

5. Chiunque contravviene alle norme del presente articolo è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire 500.000 a lire 100 milioni.

#### ART. 21.

*(Pubblicità delle spese elettorali).*

1. Salvo quanto stabilito dalla legge, gli statuti ed i regolamenti dei comuni, delle province e delle città metropolitane possono disciplinare la dichiarazione e la pubblicità delle spese per la campagna elettorale e delle relative fonti di finanziamento dei candidati alle elezioni locali.

#### ART. 5-B.

*(Rappresentanza proporzionale di due o più liste di minoranza).*

Il comma 7 dell'articolo 5 è così riformulato:

7. Alla lista collegata al candidato alla carica di sindaco che ha riportato il maggior numero di voti, sono attribuiti tre quarti dei seggi assegnati al consiglio. I restanti seggi sono attribuiti alla lista il cui candidato alla carica di sindaco ha riportato più voti dopo il primo. Qualora tuttavia due o più candidati abbiano riportato, dopo il primo, almeno il 20 per cento dei voti validi, i seggi spettanti alla

minoranza sono ripartiti tra le relative liste proporzionalmente ai voti ottenuti da ciascuna di esse.

## ART. 7-B.

I commi da 6 a 10 dell'articolo 7 sono così riformulati:

6. Qualora nessun candidato ottenga la maggioranza di cui al comma 5, si procede ad un secondo turno elettorale che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo.

7. Sono ammessi a presentare la loro candidatura al secondo turno i due candidati collegati con una o più liste che abbiano complessivamente raccolto nel primo turno almeno il 40 per cento dei voti validi espressi.

8. Per la determinazione della quota di ammissione al secondo turno di cui al comma precedente si tiene conto dei voti raccolti e dei collegamenti già dichiarati nella prima votazione, nonché degli eventuali ulteriori collegamenti con altre liste che siano dichiarati almeno sette giorni prima della effettuazione del secondo turno elettorale.

9. Qualora uno solo dei candidati risulti in possesso dei requisiti di cui al comma 7, è ammesso al secondo turno anche il candidato che risulti collegato con una o più liste che abbiano complessivamente raccolto la quota di voti validi immediatamente inferiore ai sensi del comma 7 o del comma 8.

10. Qualora nessun candidato risulti nelle condizioni previste dai commi 7 e 8, le elezioni sono annullate. Entro trenta giorni hanno luogo le nuove elezioni per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale.

## ART. 7-C.

*(Votazione su due schede diverse).*

Il comma 3 dell'articolo 7 è così riformulato:

3. I nomi e i cognomi dei candidati alla carica di sindaco sono riportati su una

apposita scheda elettorale, diversa da quella utilizzata per l'elezione del consiglio comunale. Sotto il nome di ciascun candidato sono riportati i simboli della lista o delle liste con cui il candidato ha dichiarato di collegarsi.

## ARTT. 7 e 8-B.

*(Elezione del consiglio comunale e del sindaco con premio del 10 per cento alla lista del sindaco).*

1. Per l'elezione del 90 per cento dei consiglieri assegnati al consiglio comunale si osservano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 6 del presente articolo.

2. All'atto della presentazione di ciascuna lista, i presentatori devono dichiarare il collegamento con un candidato alla carica di sindaco. Tale dichiarazione deve essere convergente con quella resa dal candidato alla carica di sindaco ai sensi del comma 2 dell'articolo 7.

3. I presentatori di liste diverse possono dichiarare di collegarsi con il medesimo candidato alla carica di sindaco.

4. La scheda per l'elezione del sindaco è, al primo turno, la stessa di quella utilizzata per l'elezione del consiglio e reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di sindaco, a fianco di ciascuno dei quali sono riportati i simboli della lista o delle liste con cui il candidato ha dichiarato di collegarsi.

5. Ciascun elettore può esprimere due voti: uno per un candidato alla carica di sindaco, l'altro per una delle liste cui il medesimo candidato risulta collegato. Se l'elettore non ha espresso il voto per il candidato alla carica di sindaco, ma ha espresso solo il voto per la lista, si intende che abbia votato anche il candidato alla carica di sindaco collegato alla lista votata. Qualora l'elettore abbia espresso un voto per una lista non collegata al candidato alla carica di sindaco da lui votato, il voto di lista è nullo.

6. Per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista si divide ciascuna cifra elettorale successivamente per 1,5, 2, 3, 4... sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.

7. L'elezione del restante 10 per cento dei consiglieri assegnati al consiglio comunale è effettuata sulla base di liste collegate ai candidati alla carica di sindaco e solo successivamente alla proclamazione del candidato eletto, secondo quanto previsto dai successivi commi del presente articolo.

8. Il sindaco è eletto a suffragio universale diretto contestualmente all'elezione del consiglio comunale.

9. All'atto di presentare la propria candidatura ciascun candidato alla carica di sindaco:

a) deve dichiarare il collegamento con una o più liste di candidati per l'elezione del consiglio comunale;

b) deve presentare una lista di candidati al consiglio comunale pari al 10 per cento dei consiglieri da eleggere.

10. È proclamato eletto sindaco il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi. Qualora nessun candidato consegue tale maggioranza nel primo turno, si procede, la seconda domenica successiva, ad un secondo turno elettorale, al quale sono ammessi i due candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti, salvo il caso previsto dal successivo comma 12.

11. I candidati alla carica di sindaco non ammessi al secondo turno possono dichiarare di aderire ad uno dei due candidati partecipanti al ballottaggio. L'atto

di adesione deve essere depositato presso la cancelleria della corte d'appello competente per territorio almeno sette giorni prima della effettuazione del secondo turno elettorale. L'adesione non è valida se non è sottoscritta anche dal candidato sul quale convergono le adesioni.

12. Ciascuno dei due candidati ammessi al ballottaggio ai sensi del comma 10 possono rinunciare a partecipare al secondo turno e dichiarare di aderire alla candidatura di un terzo candidato presentato al primo turno. Il candidato sul quale converge l'adesione acquisisce il diritto a partecipare al secondo turno di ballottaggio.

13. I candidati ammessi al ballottaggio possono presentare la propria lista di candidati al consiglio diversa da quella depositata ai sensi del precedente comma 9, lettera b).

14. Al secondo turno, è proclamato eletto presidente della provincia o sindaco metropolitano il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti.

15. La proclamazione del candidato eletto alla carica di sindaco ai sensi del comma 5 o del comma 14 comporta l'automatica elezione a consigliere comunale dei candidati inclusi nella lista depositata dal candidato proclamato eletto.

#### ART. 8-C.

*(Ipotesi di riformulazione  
con voto di preferenza).*

L'articolo 8 è modificato nei seguenti commi:

5-bis. Ciascun elettore può esprimere sino a due voti di preferenza per candidati della lista da lui votata.

10. Nell'ambito di ciascuna lista, i candidati sono proclamati eletti alla carica di consigliere comunale secondo l'ordine decrescente delle rispettive cifre individuali.

## ART. 8-D.

*(Soglia di rappresentanza).*

L'articolo 8 è modificato nel seguente comma:

5. L'attribuzione dei seggi alle liste è effettuata solo successivamente alla proclamazione dell'elezione del sindaco al termine del primo o secondo turno. Possono essere ammesse al riparto dei seggi solo le liste che raggiungono nel primo turno almeno il 5 per cento dei voti validi espressi.

## ART. 18-B.

*(Incompatibilità tra la carica di consigliere comunale, provinciale e metropolitano e la carica di assessore).*

Sono aggiunti all'articolo 18 i seguenti commi:

4. La carica di assessore è incompatibile con la carica di consigliere comunale, provinciale e metropolitano.

5. Qualora un consigliere comunale, metropolitano o provinciale assuma la carica di assessore nella giunta del rispettivo ente locale, durante il periodo in cui esercita il mandato di assessore le sue funzioni nell'ambito del rispettivo consi-

glio sono esercitate dal primo dei non eletti tra i candidati alla carica di consigliere della medesima lista o gruppo di candidati. Qualora venga a cessare dalla carica di assessore il consigliere riprende a svolgere le sue funzioni in seno al consiglio. Contemporaneamente cessa dalla carica il consigliere appartenente alla medesima lista o gruppo di candidati che è subentrato per ultimo in ordine di tempo nel consiglio comunale, provinciale o metropolitano.

## ART. 18-C.

*(Ineleggibilità dei consiglieri comunali, provinciali e metropolitani alla carica di assessore).*

All'articolo 18 è aggiunto il seguente comma:

4. Il sindaco, il sindaco metropolitano e il presidente della provincia nominano i componenti delle rispettive giunte al di fuori del consiglio comunale, del consiglio metropolitano e del consiglio provinciale.

Rinvia quindi ad altra seduta il seguito dell'esame delle proposte di legge.

*La seduta termina alle 12,40.*